

CANTIERI EDILI: IMPRESE ARTIGIANE O LAVORATORI DIPENDENTI?

Tre incontri per saperne di più a Domodossola, Verbania e Novara

Il Ministero del Lavoro con una recente circolare diffonde agli organi ispettivi indicazioni operative restrittive sui criteri di verifica della sussistenza di attività di impresa o di lavoro dipendente.

Per saperne di più e per confrontarci anche sul tema degli appalti, Confartigianato Imprese convoca tre incontri nelle sedi di Verbania (11 settembre, ore 18) Novara (13 settembre ore 18); Domodossola (20 settembre, ore 18).

PER PARTECIPARE AGLI INCONTRI SI PREGA COMPILARE E CONSEGNARE LA SCHEDA NELLE SEDI CONFARTIGIANATO O INVIADOLA VIA FAX ALLO 0321.392972 (scaricare qui : http://www.artigiani.it/repository/newsletter/sch_inail_012012.pdf)

Ma cosa sostiene, nel dettaglio, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 16 diramata il 4 luglio 2012 agli Organi ispettivi territoriali (Direzioni regionali e territoriali del lavoro, Inps, Inail, Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, ecc.)?)

Sono proposte indicazioni al personale di vigilanza concernenti la verifica delle prestazioni qualificate come autonome nei cantieri edili.

Tali nuove istruzioni operative diffuse al personale ispettivo, partono dalla considerazione che, si legge nella circolare, "sempre più frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito del settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di sedicenti" lavoratori autonomi, che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse".

Secondo il Ministero del lavoro la situazione sopra descritta è "spesso aggravata dal ricorso a formule 'aggregative' di dubbia legittimità, che prescindono da un'organizzazione d'impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte di committenti privati, l'esecuzione anche integrale di intere opere edili".

A parere del Ministero "l'elemento significativo ai fini della verifica della sussistenza di un lavoro autonomo o subordinato è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire".

Vale a dire "il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili".

Sempre secondo il Ministero "non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale".

Inoltre il riscontro di un'eventuale monocommittenza rappresenta per il Ministero un "utile indice per verificare la genuinità o meno del rapporto autonomo posto in essere".

Pertanto, prosegue la circolare, "ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale – rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommittenza – il personale

ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:

manovalanza;

muratura;

carpenteria;

rimozione amianto;

posizionamento di ferri e ponti;

addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore".

Infine, conclude la circolare, "il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, fortemente preoccupata per le devastanti conseguenze economiche e sociali che un'applicazione non corretta della suddetta circolare potrebbe comportare, ha prontamente sollecitato alla Confederazione nazionale un intervento urgente presso il Ministero del Lavoro.

Infatti, tra i vari aspetti affrontati nella circolare, alcuni appaiono privi di coerenza giuridica e, ad avviso di Confartigianato, hanno la conseguenza di generare incertezza applicativa nei vari territori, sia per lo stesso personale ispettivo, sia per gli imprenditori artigiani

Per ulteriori informazioni e delucidazioni le imprese associate del settore possono rivolgersi a tutti gli uffici di Confartigianato delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.